



**Modello di Organizzazione Gestione
e Controllo
D.Lgs. 231/01**

**ALLEGATO 6
REGOLAMENTO
WHISTLEBLOWING**

Rev.	Oggetto	Approvazione	Data
00	Regolamento whistleblowing	CdA	22/12/2021
01	Regolamento whistleblowing	CdA	31/07/2023

Sommario

ART. 1 - INQUADRAMENTO NORMATIVO.....	3
ART. 2 - DEFINIZIONI	4
ART. 3 - SOGGETTI TUTELATI	6
ART. 4 - OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	7
ART 5 - SEGNALAZIONI ANONIME	9
ART 6 - CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE	10
ART 7 - MODALITÀ DI INVIO DELLA SEGNALAZIONE.....	10
art. 7.1.1 - Canale di segnalazione interna	11
art. 7.1.2 - Canale di segnalazione interna – Gestione della segnalazione	12
art. 7.2 - Segnalazione esterna	12
art. 7.3 - Divulgazione pubblica	13
art. 7.4 - Denuncia all'autorità giurisdizionale	14
ART. 8 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA.....	14
ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	14
ART. 10 - CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI	15
ART. 11 - CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA PERSONA SEGNALANTE	15
ART. 12 - DIVIETO DI RITORSIONE	16
ART. 13 - LE LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ PER CHI SEGNA, DENUNCIA O EFFETTUA DIVULGAZIONI PUBBLICHE	17
ART. 14 - LE MISURE DI SOSTEGNO	18
ART. 15 - SANZIONI	18
ART. 16 - ULTERIORI DISPOSIZIONI	19
ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE	19

ART. 1 - INQUADRAMENTO NORMATIVO

Il presente documento viene adeguato in conformità al D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (di seguito anche il “Decreto”) recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento e del Consiglio europeo, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”* (c.d. *whistleblowing*).

Il Decreto ha abrogato la disciplina nazionale previgente, ovvero:

- a) l’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- b) l’art. 6, commi 2-ter e 2-quater del D.Lgs. n. 231/2001;
- c) l’art. 3 della L. n. 179/2017

e raccoglie in un unico testo normativo – per il settore pubblico e per il settore privato – il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo. Viene introdotto un sistema integrato di regole che coordina il diritto europeo e il diritto nazionale con l’obiettivo di incentivare le segnalazioni di illeciti che pregiudichino l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente.

L’art. 2, comma 1, lettera p) del Decreto definisce che nell’ambito dei *“soggetti del settore pubblico”* tenuti all’applicazione della normativa sono ricomprese, tra l’altro, le società a controllo pubblico e le società in house così come definite dall’art. 2, comma 1, lettere m) e o) del D.Lgs. n. 175/2016.

In adempimento di quanto previsto dall’art. 10 del Decreto, ANAC ha approvato con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, le *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”* nelle quali, oltre a dare indicazioni per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne da parte dell’Autorità, ha fornito indicazioni e principi agli enti pubblici e privati cui tener conto per i propri canali e modelli organizzativi interni, riservandosi di adottare, per quest’ultimi, successivi atti di indirizzo.

Alla luce di quanto sopra esposto UCIT s.r.l. (di seguito *“UCIT”* o la *“Società”*), società a controllo pubblico in house, aggiorna quindi il presente Regolamento Whistleblowing (di seguito il *“Regolamento”*) adeguandolo a quanto previsto dal Decreto per i soggetti del settore pubblico.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 24/2023, si intendono per:

a. «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di UCIT e che consistono in:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al d.lgs. 23 marzo 2023 n. 24 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato citato in precedenza, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

b. «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito della Società nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

- c. «segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione, scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- d. «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'art. 4;
- e. «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'art. 7;
- f. «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- g. «persona segnalante» (anche: «whistleblower»): la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- h. «facilitatore»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- i. «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- l. «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- m. «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- n. «seguito»: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

o. «riscontro»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

ART. 3 - SOGGETTI TUTELATI

Nel caso di segnalazioni, denunce all'Autorità giudiziaria o contabile, divulgazioni pubbliche di informazioni sulle violazioni conosciute nell'ambito del proprio contesto lavorativo, le disposizioni del presente Regolamento si applicano, in particolare:

- ai dipendenti della società UCIT;
- ai titolari di un rapporto di collaborazione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- ai lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società;
- ai liberi professionisti ed ai consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- ai volontari ed ai tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso UCIT;
- al Socio ed alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico di cui all'alinea precedente non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

La tutela è riconosciuta anche ad altri soggetti - persone fisiche o giuridiche - diversi dai segnalanti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante.

Nello specifico:

- ai facilitatori; ovvero le persone fisiche che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (es.: il collega di un ufficio diverso da quello di appartenenza del segnalante che assiste quest'ultimo nel processo di segnalazione in via riservata, cioè senza divulgare le notizie apprese);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

ART. 4 - OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Costituiscono oggetto della segnalazione le "violazioni" di cui all'art. 2, lett. a), del presente Regolamento che consistono in:

➤ **VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI**

In tale categoria vi rientrano gli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE come sotto definite. In secondo luogo, nell'ambito delle violazioni in esame rientrano:

- i reati presupposto per l'applicazione del d.lgs. n. 231/200132;
- le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel citato d.lgs. n. 231/2001, anch'esse non riconducibili alle violazioni del diritto dell'UE come sotto definite.

➤ **VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA EUROPEA**

Si tratta di:

- illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato).

In particolare, si tratta di illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE.
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE).
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti,

di cui la persona segnalante è venuta a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le attività illecite non ancora compiute ma che il segnalante ritiene ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti
- i fondati sospetti.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Non possono costituire oggetto di segnalazione:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;

- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale a meno che tali aspetti rientrino del diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Il Decreto non pregiudica inoltre l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'UE in materia di:

- informazioni classificate;
- segreto professionale forense e medico;
- segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
- norme di procedura penale;
- autonomia e indipendenza della magistratura;
- difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica;
- esercizio dei diritti dei lavoratori.

ART 5 - SEGNALAZIONI ANONIME

Le presenti disposizioni non si applicano alle segnalazioni anonime intese come quelle segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

Tuttavia, se a seguito di una segnalazione anonima viene identificato l'informatore, questi può allora chiedere in caso di ritorsioni di avvalersi della tutela prevista dal Decreto così come specificato al successivo art. 12.

Fermo quanto sopra stabilito dall'alinea precedente, UCIT si riserva di prendere in considerazione le segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato, circostanziato e relazionato a contesti determinati.

ART 6 - CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala, e devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta illecita.

Il *whistleblower* deve riportare in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutare la fondatezza e l'oggettività dei fatti segnalati, attraverso l'indicazione dei seguenti elementi:

- l'identità del soggetto che effettua la segnalazione;
- la descrizione chiara e completa dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- se conosciute, le generalità, la qualifica e/o il ruolo che permettano di identificare le persone coinvolte che hanno posto in essere i fatti oggetto della segnalazione;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

ART 7 - MODALITÀ DI INVIO DELLA SEGNALAZIONE

Ai sensi del Capo II del Decreto le procedure di segnalazione possano essere effettuate attraverso:

- il canale interno istituito dalla Società (7.1);
- il canale esterno gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) (7.2);
- la divulgazione pubblica (7.3);
- la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile (7.4).

Le procedure di segnalazione effettuate attraverso canali "esterni" sono soggette a determinate condizioni allo scopo di favorire un corretto equilibrio tra la tutela del diritto di espressione del *whistleblower* e la salvaguardia della reputazione della Società

art. 7.1.1 - Canale di segnalazione interna

UCIT ha istituito un canale di segnalazione interna che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Come previsto dall'art. 4, comma 5, del Decreto, la gestione del canale di segnalazione interna è affidata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT).

A tal fine, le segnalazioni possono essere effettuate mediante il canale criptato messo a disposizione in ragione dell'adesione alla convenzione stipulata con WhistleblowingPA, il cui portale è liberamente accessibile dalla Sezione "Società Trasparente – Altri Contenuti" del sito della Società.

I dati della segnalazione sono scorporati dai dati identificativi del segnalante ed automaticamente inoltrati, per l'avvio tempestivo dell'istruttoria al RPCT, il quale riceve una comunicazione di avvenuta presentazione, con il codice identificativo della stessa (senza ulteriori elementi di dettaglio).

I dati identificativi del segnalante sono custoditi, in forma crittografata e sono accessibili solamente al RPCT.

Il RPCT accede alla propria area riservata e alle informazioni di dettaglio delle varie segnalazioni ricevute.

In alternativa, è possibile effettuare le segnalazioni utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito aziendale nella sezione "*Società Trasparente – Altri Contenuti*", trasmettendo un tanto per posta ordinaria (inserendolo in busta sigillata con la dicitura esterna "*SEGNALAZIONE DI WHISTLEBLOWING - ALL'ATTENZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DI UCIT s.r.l. – RISERVATA*") al seguente indirizzo: Viale Duodo, 5 – 33100 Udine.

L'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal RPCT che ne garantisce la riservatezza.

La segnalazione può essere effettuata oralmente attraverso linea telefonica, con sistema di messaggistica vocale, ovvero, su richiesta della persona segnalante, nel corso di un apposito incontro diretto con l'RPCT fissato entro un termine ragionevole. Se effettuata oralmente, la segnalazione è documentata a cura del RPCT mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

art. 7.1.2 - Canale di segnalazione interna – Gestione della segnalazione

Le segnalazioni pervenute, i relativi atti istruttori e tutta la documentazione di riferimento, sono conservati e catalogati in apposito archivio debitamente custodito.

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il RPCT agisce nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

In particolare, il RPCT svolge le seguenti attività:

- a. rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b. mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c. dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d. fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

In caso di evidente e manifesta infondatezza, il RPCT sulla base di un'analisi dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere di archiviare la richiesta. In tal caso, ne dà notizia al segnalante.

Qualora la segnalazione abbia per oggetto condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e/o in violazione del MOG 231/2001 e/o del Codice Etico la segnalazione pervenuta dovrà essere condivisa tempestivamente con l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 (di seguito "ODV") di UCIT – in virtù del rapporto di coordinamento e di collaborazione esistente tra i due organi.

Svolte le attività sopra descritte, il RPCT assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove del caso, la segnalazione, ovvero ritenendola fondata, comunicando l'esito dell'accertamento al Consiglio di Amministrazione per le delibere in merito all'adozione degli eventuali provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela della Società.

art. 7.2 - Segnalazione esterna

È possibile effettuare una segnalazione esterna qualora, al momento della presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- il canale di segnalazione interna di cui al precedente art. 7.1 non è attivo;

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto alcun seguito;
- il *whistleblower* ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione da inviare all’Autorità Nazionale Anticorruzione viene acquisita da ANAC mediante i seguenti canali:

- piattaforma informatica al link dedicato (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>);
- segnalazioni orali tramite servizio telefonico con operatore che inserisce nella piattaforma informatica la registrazione della segnalazione;
- incontri diretti tramite un operatore che inserisce la segnalazione nella piattaforma informatica.

art. 7.3 - Divulgazione pubblica

Attraverso la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un elevato numero di persone.

Ai sensi dell’art. 15 del Decreto la persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal Decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia

fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

art. 7.4 - Denuncia all'autorità giurisdizionale

Resta naturalmente ferma la facoltà di effettuare la segnalazione direttamente all'Autorità Giudiziaria ordinaria o contabile.

ART. 8 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione è utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, qualora la rivelazione dell'identità della persona segnalante e delle informazioni connesse sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'acquisizione e gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, avviene in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali (Regolamento Europeo GDPR 679/2016, D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 51/2018).

ART. 10 - CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

ART. 11 - CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA PERSONA SEGNALANTE

Le misure di protezione previste dal Capo III del Decreto e dagli artt. 12, 13 e 14 del presente Regolamento si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

- il soggetto ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del Decreto;
- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata secondo quanto previsto dal Capo II del Decreto;
- è necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite

Non sono sufficienti invece i meri sospetti o le voci di corridoio.

Non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare, a denunciare o effettuare la divulgazione pubblica.

In difetto di tali condizioni:

- le segnalazioni, divulgazioni pubbliche e denunce non rientrano nell'ambito della disciplina di whistleblowing e quindi la tutela prevista non si applica a chi segnala, denuncia o effettua la divulgazione pubblica;
- analogamente si esclude la protezione riconosciuta ai soggetti diversi, che in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscono indirettamente ritorsioni.

È impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del *whistleblower* nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi degli artt. 368 e 595 del Codice Penale e dell'articolo 2043 del Codice Civile.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, non sono garantite le tutele stabilite dal Capo III del Decreto e, alla persona segnalante o denunciante, è altresì irrogata una sanzione disciplinare.

Le medesime misure sono applicate anche ai casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

ART. 12 - DIVIETO DI RITORSIONE

Gli enti e le persone indicate dall'art. 3 non possono subire alcuna ritorsione.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui art. 3, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone indicate dall'art. 3, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del Decreto, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Costituiscono ritorsioni le fattispecie elencate dall'art. 17, comma 4, del Decreto e, in particolare:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;

- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Sono nulli gli atti assunti in violazione del presente articolo e, in generale, dell'art. 17 del Decreto. Le persone di cui all'art. 3 che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

Gli enti e le persone di cui all'articolo 3 possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito.

Il segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione o una ritorsione può, altresì, dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al RPCT che, valutata tempestivamente la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione all'ODV e al Consiglio di Amministrazione per gli adempimenti di propria competenza.

Resta fermo ed impregiudicato la facoltà del segnalante di dare notizia dell'accaduto alle organizzazioni sindacali o all'Autorità Giudiziaria competente.

ART. 13 - LE LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ PER CHI SEGNA, DENUNCIA O EFFETTUA DIVULGAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del Decreto prevede in alcune ipotesi delle limitazioni dalla responsabilità nel caso di rivelazione o diffusione di determinate informazioni coperte dall'obbligo di segreto, ovvero:

- rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio;
- rivelazione del segreto professionale;
- rivelazione dei segreti scientifici e industriali;

- violazione del dovere di fedeltà e di lealtà;
- violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Due sono le condizioni perché l'esclusione della responsabilità operi nei casi di diffusione di informazioni:

- fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni è necessaria per svelare la violazione;
- effettuare la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia nel rispetto delle condizioni previste nel Decreto per beneficiare delle tutele.

Sussistono l'esclusione di responsabilità in caso di accesso lecito alle informazioni segnalate o ai documenti contenenti dette informazioni e l'esclusione della responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, anche per i comportamenti, gli atti o le omissioni se collegati alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica e strettamente necessari a rivelare la violazione.

ART. 14 - LE MISURE DI SOSTEGNO

L'art. 18 del Decreto prevede l'introduzione di misure di sostegno rivolte alle persone segnalanti per assicurare un'assistenza adeguata.

ANAC adotta un registro a cui si possono iscrivere gli enti del terzo settore che abbiano come finalità, tra l'altro, la promozione della cultura o della legalità. Essi forniranno ai segnalanti informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito nelle procedure di segnalazione.

ART. 15 - SANZIONI

In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento è prevista l'applicazione di sanzioni sulla base dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300/1970) e del Contratto Collettivo Nazionale di riferimento per UCIT.

In particolare, sono previste sanzioni:

- nel caso in cui il segnalato sia ritenuto responsabile a seguito dell'attività di indagine svolta dal RPCT (o da altro organo coinvolto da quest'ultimo);
- in caso di comportamenti abusivi del soggetto segnalante;
- in caso di comportamenti ritorsivi o discriminatori da parte dei lavoratori nei confronti del soggetto segnalante;
- nel caso in cui il RPCT non verifichi quanto riportato dal soggetto segnalante;
- in caso di violazione degli obblighi di riservatezza associati alla gestione delle segnalazioni.

Ai sensi dell'art. 21 del Decreto, ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che (i) sono state commesse ritorsioni; (ii) la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla; (iii) è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12 del Decreto; (iv) non sono stati istituiti canali di segnalazione; (v) non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal Decreto; (vi) non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

ART. 16 - ULTERIORI DISPOSIZIONI

Il RPCT rende conto nella Relazione Annuale di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 190/2012 s.m.i., con modalità tali da garantire la riservatezza dei segnalanti, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento.

Si rinvia al d.lgs. 24/2023 per quanto non espressamente previsto.

ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di UCIT in data 31/07/2023 e sostituisce il precedente regolamento adottato in materia.